



Comune di Giornico

ORDINANZA MUNICIPALE

sulla repressione dei rumori molesti e inutili

Il Municipio di Giornico,
visti;

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- la Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS);
- l'Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS);
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 10 novembre 2009 (ROSLa);
- il decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri del 17 giugno 1987;
- la Legge cantonale sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);

richiamati:

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF;
- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l'art. 23 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC);
- il Regolamento comunale;
- La risoluzione municipale no. 632 del 16 dicembre 2025

ordina:

Art 1. Campo di applicazione e scopo

La presente Ordinanza è applicabile su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Giornico e persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art 2. Principi

- ¹ Sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
- ² Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art 3. Quietè notturna e pausa pomeridiana

- ¹ È vietato/a qualsiasi comportamento e/o azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.00.
- ² In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.30 durante i giorni feriali, sabato compreso.
- ³ In tempo di canicola, decretata ufficialmente dal Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) o da altra autorità competente, si autorizza l'anticipo dei lavori alle ore 6.00.
- ⁴ Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
- ⁵ Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

Art 4. Domenica e giorni festivi

- ¹ La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti.
- ² In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata, in particolare per la cura delle viti e la fienagione.

Art 5. Lavori agricoli e di giardinaggio

- ¹ Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse.
- ² La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 20.00.
- ³ In tempo di canicola, decretata ufficialmente dal Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) o da altra autorità competente, si autorizza l'anticipo dei lavori alle ore 6.00.
- ⁴ Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare deroghe, in particolare nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, o per bisogni agricoli particolari, segnatamente per viticoltura o fienagione.

Art 6. Esercizi pubblici

- ¹ L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

- ² Il Municipio può ordinare a proprietari e gestori gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.
- ³ Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla Legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art 7. Apparecchi per la produzione del suono

- ¹ Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 9.
- ² Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
- ³ Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi esterni o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario o per la diffusione di musica.

Art 8. Manifestazioni pubbliche e feste

- ¹ L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
- ² Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
- ³ L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
- ⁴ La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno due settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
- ⁵ Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

Art 9. Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

- ¹ L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
- ² Deroche al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.
- ³ Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure disposizione emanate di volta in volta dal Municipio.

Art 10. Animali

- ¹ I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
- ² In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, segnalando e chiedendo l'intervento degli uffici competenti.

Art 11. Veicoli a motore

- ¹ L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, durante tutta la giornata e, in particolar modo, nelle ore notturne.
- ² È segnatamente vietato:
 - a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
 - e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
 - f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;
- ³ Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art 12. Elicotteri

- ¹ Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
- ² Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art 13. Provvedimenti

- ¹ Il Municipio, direttamente o per il tramite di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.
- ² Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

Art 14. Contravvenzioni

- ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.- fino ad un massimo di CHF 10'000.- a dipendenza della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- ² È applicabile la procedura prevista dagli artt. 145 e seguenti LOC.
- ³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

Art 15. Entrata in vigore

- ¹ La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
- ² Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

- ³ La presente Ordinanza sostituisce qualsiasi precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:



Stefano Imelli



La Segretaria comunale



Maria Teresa Citino